



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 907

Modifica all'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di semplificazione della tassazione del trattamento di
fine rapporto

Indice

1. DDL S. 907 - XVIII Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2
1.2. Testi.....	3
1.2.1. Testo DDL 907.....	4

1. DDL S. 907 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 907
XVIII Legislatura

Modifica all'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di semplificazione della tassazione del trattamento di fine rapporto

Iter
20 novembre 2018: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.907 **assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

Iniziativa Parlamentare

[Sergio Puglia](#) ([M5S](#))

Cofirmatari

[Gianluigi Paragone](#) ([M5S](#)), [Marco Pellegrini](#) ([M5S](#)), [Gabriele Lanzi](#) ([M5S](#)), [Simona Nunzia Nocerino](#) ([M5S](#)), [Sergio Vaccaro](#) ([M5S](#)), [Maria Domenica Castellone](#) ([M5S](#)), [Vilma Moronese](#) ([M5S](#)), [Iunio Valerio Romano](#) ([M5S](#)), [Giorgio Fede](#) ([M5S](#)), [Elio Lannutti](#) ([M5S](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **25 ottobre 2018**; annunciato nella seduta n. 53 del 5 novembre 2018.

Classificazione TESEO

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO , REDDITO IMPONIBILE

Articoli

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (Art.1)

Assegnazione

Assegnato alla [6^a Commissione permanente \(Finanze e tesoro\)](#) in sede redigente il 20 novembre 2018. Annuncio nella seduta n. 60 del 20 novembre 2018.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 11^a (Lavoro)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 907

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 907

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PUGLIA**, **PARAGONE**, **Marco PELLEGRINI**, **LANZI**, **NOCERINO**, **VACCARO**, **CASTELLONE**, **MORONESE**, **ROMANO**, **FEDE** e **LANNUTTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 2018

Modifica all'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di semplificazione della tassazione del trattamento di fine rapporto

Onorevoli Senatori. - Il sistema fiscale italiano è estremamente macchinoso pesando sulla competitività delle imprese. In Italia non solo le imprese hanno una tassazione estremamente alta, a fronte di una non equivalente offerta di servizi da parte dello Stato, ma devono scontrarsi anche contro un sistema che non offre loro la certezza dei costi, rendendo difficile all'imprenditore pianificare la propria impresa.

La disposizione che il presente disegno di legge vuole abrogare è il tipico esempio di adempimento inutile, pleonastico e che lede la certezza del diritto.

Difatti la prima parte del comma 1 dell'articolo 19 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, contiene delle macchinose regole per calcolare l'imposta sul trattamento di fine rapporto (TFR) e il relativo calcolo dell'aliquota di tassazione, mentre l'ultimo periodo - ricalcolando da parte degli uffici finanziari *ex novo* l'imposta sul TFR - rende non solo inutile il calcolo effettuato dal sostituto d'imposta con le regole di cui alla prima parte ma rende anche incerto l'importo netto del TFR percepito dal lavoratore dipendente. In effetti gli uffici finanziari effettuano il ricalcolo in un periodo successivo alla percezione delle somme da parte del lavoratore dipendente iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti. Va da sé che una siffatta modalità crea incertezza e spesso è oggetto di controversie tra lavoratore ed ex datore di lavoro. Per ottimizzare e semplificare questo adempimento fiscale si ritiene preferibile che il calcolo dell'imposta sul TFR vada effettuato con un'unica modalità e senza successivi ricalcoli da parte degli uffici finanziari.

Si è quindi scelto di calcolare l'imposta con le modalità di cui alla prima parte (primo e secondo periodo) del comma 1 dell'articolo 19 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, poiché, rispetto al terzo periodo dello stesso comma, la prima parte-seppur macchinosa - risulta essere un modo di calcolo che riesce a valutare meglio la storia lavorativa del dipendente cessato dal lavoro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 19, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il terzo periodo è soppresso.

